



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2018, proposto da

Monica Oreggia, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Bolloli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via Arsenale, 21;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, non costituito in giudizio;

nei confronti

Claudio Giulio Anta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto di approvazione della Graduatoria di merito definitiva del Concorso indetto con D.D.G. nr. 85 dell'1 Febbraio 2018 per la Classe di Concorso A46 per la Regione Piemonte - a firma del Direttore Generale, Delia Campanelli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso è stato depositato il 31/12/2018, mentre l'istanza di fissazione di udienza è stata depositata solo il 9/1/2020; il che di per sé esclude la sussistenza di esigenze cautelari;

Rilevato che l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio solo con memoria formale e che, in vista della trattazione della causa nel merito, occorre disporre istruttoria ordinando al Ministero resistente di depositare, unitamente alla pertinente documentazione, una dettagliata relazione sui fatti di causa, con specifico e puntuale riferimento ai singoli profili relativi alla valutazione dei titoli oggetto del ricorso;

Considerato altresì:

- che nella camera di consiglio del 28 gennaio 2020 il Collegio ha segnalato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti inclusi nella graduatoria di merito del concorso bandito con D.G.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 - Classe di concorso A46 per la Regione Piemonte (in cui la ricorrente risulta collocata al 65° posto), potenzialmente controinteressati in quanto potrebbero risultare scavalcati dalla predetta nella graduatoria stessa in caso di esito favorevole del giudizio;

- che il difensore della ricorrente ha chiesto essere autorizzato alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami;

Ritenuto che nella specie ricorrono i presupposti previsti dall'art. 41 comma 4 c.p.a. per accogliere l'istanza in questione, autorizzando la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome e cognome della ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria di merito del concorso bandito con D.G.G. n. 85 del 1 febbraio 2018 per la Regione Piemonte per la classe di concorso A46;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo, come allegato;

B) in ordine alle prescritte modalità il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il MIUR:

c. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;

d. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda):

a) respinge la domanda cautelare formulata nel ricorso;

b) ordina al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di depositare via pec presso la Segreteria di questa Sezione, entro 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una dettagliata relazione sui fatti di causa, con specifico e puntuale riferimento ai singoli profili relativi alla valutazione dei titoli oggetto del ricorso, unitamente alla pertinente documentazione;

c) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini precisati in motivazione,

d) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO